



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17010

Torino, 30 maggio 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 25.4.2017 a Peveragno tra Peveragno e Neivese (serie C2), il relativo supplemento e la precisazione inviata dall'Arbitro con e-mail alla Segreteria Federale in data 29.5.2017;
- Rilevato in fatto che il tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) ha prima avuto diverbi con soggetti del pubblico ed altro tesserato, e successivamente ha rivolto all'Arbitro espressioni minacciose;
- Considerato in diritto che la condotta del tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a (in relazione all'art. 12.1 lett- b) e lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) la sanzione pecuniaria di Euro 37.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino